

*METAMORFOSI PUBBLICISTICHE E TORSIONI AUTORITARIE DELLA TUTELA PENALE DEL PATRIMONIO: IL CASO DEL DELITTO DI DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO (419 C.P.)*

« Non vi è libertà ogni qualvolta le leggi permettono che, in alcuni eventi, l'uomo cessi di essere persona e diventi cosa. » (C. Beccaria, Dei delitti e delle pene)

---

«L'arma strappata al brigante diviene mezzo di difesa per il galantuomo che se n'è impadronito, rimanendo sempre la medesima. » (V. Manzini)

---

«La banca è l'emblema della ricchezza, se non dà fuoco alla banca sono un coglione »

---

Il reato di "devastazione e saccheggio" di cui all'art. 419 c. p. ben si presta a essere analizzato come contemporanea estrinsecazione autoritaria della ipervalutazione penalistica del patrimonio, in termini abnormi sotto il profilo della proporzione sistematica e a potenziale scapito (se non altro di fatto) dell'esercizio di libertà costituzionali.

Trattasi infatti di illecito datato, tuttora tale e quale come forgiato dall'originario codice Rocco, ma al tempo stesso più volte riscoperto nell'era repubblicana in funzione di strumento di postmodernità repressiva, adattato ai più disparati contesti di "torbidi" con danni alle cose (cosiddette manifestazioni di violenza sportiva; dimostrazione contro "grandi opere" che interessano pesantemente il territorio da parte degli abitanti nel luogo; cortei e manifestazioni di protesta in centri urbani).

La tesi critica che qui si vuole proporre, nel tentativo di affinare con gli strumenti dell'analisi dogmatica le profonde intuizioni generali pasoliniane, è che questo reato svolga oggi, sebbene in continuità con una scelta di valore precostituzionale, un ruolo di punta avanzata di una tendenza penale neo-retribuzionista radicata nella dialettica della attuale società dei consumi e parte integrante della sua forza omologante. Eminentemente satisfattorio è infatti un uso del diritto penale che, per suscitare consenso, va nel senso di esasperare e legittimare il bisogno di pena e "stigmatizzazione" avvertito dai soggetti dell'ordinamento in quanto proprietari, per fatti non tanto di pericolo per le persone ma di distruzione di costosi beni di consumo (peraltro, per legge o per consuetudini commerciali spesso coperti da assicurazione).

Si tratta quindi di una surroga impropria, che appunto nel perpetuare in ottica postmoderna la originaria scelta codicistica di una tutela feroce del patrimonio mette tra parentesi la direttiva costituzionale di una relativizzazione e finalizzazione del diritto di proprietà. Che il ricorso a tale fattispecie realizzi un drastico "salto di qualità" nella reazione repressiva all'attentato alla sfera patrimoniale è di per sé evidente, sol laddove si pensi che mentre per il delitto di danneggiamento aggravato è prevista una pena edittale da sei mesi a tre anni di reclusione, per il delitto di cui all'art. 419 c.p. il minimo edittale della pena è pari a otto anni di reclusione e il massimo di quindici.

Tale abissale divario di scale penali, a fronte di fatti del medesimo tenore naturalistico, a livello sistematico risulterebbe giustificato dal richiamo di una peculiare nozione di ordine pubblico, bene alla cui tutela il delitto in discorso dovrebbe tendere inserito nel libro II, al titolo V, (Dei delitti contro l'ordine pubblico) del codice penale. Della

ragionevolezza di questa ricostruzione è però lecito dubitare atteso che la relativa "lesione" (a fronte magari del contestuale esercizio, abusivo o eccessivo, di diritti costituzionalmente garantiti) in concreto vale a potenziare oltre misura la tutela penale dei beni patrimoniali altrimenti ben più modestamente presidiati isolatamente presi (anche in ipotesi di separate contestazioni e cumulo materiale; ancor più paradossale se si pensa alla frequente applicabilità altrimenti in questo caso della disciplina del reato continuato).

Appare peraltro chiaro che differentemente da tutte le eterogenee fattispecie limitrofe (sol si pensi ai reati di associazione a delinquere) l'ordine pubblico è solo qui declinato come mero "ordre dans la rue", ordine pubblico materiale. Peraltro, ciò appare in distonia con alcune sentenze della Corte costituzionale critiche su tale nozione in quanto inadeguata, a proposito di fattispecie non meno compressive di questa delle libertà di riunione ed espressione di questa - e quindi con conclusioni che dovrebbero esservi perfettamente trasponibili. La Corte sembra infatti avere affermato che l'ordine pubblico, come clausola generale limitativa di diritti costituzionalmente garantiti, è legittimo (sebbene non previsto puntualmente in Costituzione come ad esempio il buon costume nell'art. 21) ma definendolo nella sua essenza di ordine pubblico ideale o legale, non in quella riduttiva è semmai forse è più affine al concetto ("liberale", se non anticostituzionale, di assai opinabile rango costituzionalmente protetto) di pubblica tranquillità.

Appare quindi assolutamente opinabile che la "lesione" di un siffatto ordine pubblico (magari a fronte del contestuale esercizio, pur abusivo o eccessivo, di diritti costituzionalmente garantiti) valga a potenziare oltre misura la tutela penale di beni patrimoniali che sarebbero altrimenti ben più modestamente presidiati, considerati astrattamente (anche in ipotesi di separate contestazioni e cumulo materiale; ancor più paradossale per l'ovvia applicabilità altrimenti, in questo caso, della disciplina della continuazione).

A ulteriore riprova della dissimulata connotazione patrimonialistica della fattispecie, si consideri il dominante indirizzo giurisprudenziale per cui solo i reati puramente contro il patrimonio (danneggiamento, furto) vengono ritenuti assorbiti nella mentre i reati con elementi di violenza alla persona, quali la rapina, sono ritenuti concorrere con la devastazione e il saccheggio.

Ciò che peraltro rende il delitto in discorso uno strumento sorprendentemente efficace del diritto penale postmoderno non può ovviamente essere ridotto alla sua draconiana forbice edittale.

Elemento essenziale della sua apprezzabilità come arma è infatti la strutturale vaghezza, connaturata a una formulazione che si limita a riportare i termini già contenuti in rubrica - devastazione e saccheggio - senza curarsi di descriverne l'essenza, in palese tensione con le esigenze costituzionalmente garantite di tassatività e precisione del comando penalistico. Vaghezza che si tramuta però, in sede inquirente, in proficua elasticità, che ne fa un ideale strumento adattabile a ogni evento in danno del patrimonio in contesti non privati; ideale figura di stellionato della contemporanea società neocapitalista dei consumi - e come la figura criminis del Diritto comune capace di mutare pelle opportunisticamente a seconda delle circostanze, quale "animale repressivo" dalla essenza sfuggente e indefinibile.

Inoltre, lo stesso delitto appare, sul versante soggettivo, dotato di una formidabile potenzialità di diffusività del rischio penale in forme potenzialmente elusive del principio di personalità del reato. Come dimostra nella giurisprudenza lo statuto pericolosamente poroso della relativa disciplina in tema di concorso di persone, con particolare riferimento alla problematica del manifestante "inerte" - passibile, per il mero

compiacimento o contiguità fisica o addirittura semplice presenza dell'insidiosa contestazione di compartecipazione risultando avvinto da un ambiguo nesso di causalità psichica al reato di specie.

Si considerino inoltre ulteriori aspetti paradossali e "odiosi" della fattispecie emergenti in dottrina e giurisprudenza quali l'astratta configurabilità monosoggettiva, o la punibilità a titolo di tentativo anche in assenza di fatti consumati di danneggiamento o furto. Illuminante inoltre appare il paragone con il gemello delitto di attentato di cui all'art. 285 c.p.: è questa in realtà la vera tutela apprestata a presidio dell'ordine pubblico (sebbene assorbito nell'ipotesi di ordine "costituzionale") benché a sua volta, diversamente, odiosa. Sarebbe auspicabile invece un arretramento complessivo delle linee di tutela che lasciasse la sola fattispecie del 419, arricchita dal dolo specifico di "attentare alla sicurezza dello Stato" a presidiare un bene di vertice e con una fisionomia riconoscibile.

In sostanza, riconoscere le fallacie della ipostatizzazione codicistica dell'oggetto di tutela del 419 c.p. consente di cogliere, dietro il velo della *sedes materiae*, il volto antico del "terribile diritto": volto originariamente scolpito nel codice come arcaico idolo autoritario posto a cardine del «vecchio universo agricolo e paleocapitalistico», e ora sempre presente pur laidamente imbellettato dai lustrini della società del consumismo di massa. A fronte dei colpi inferti dalla congiuntura economica ai già rodati meccanismi di gratificazione diffusa dei bisogni indotti, e in generale alla crisi del venir meno di un possibile equilibrio compensatorio tra alienazione e "benessere", emerge più o meno esplicita la necessità di un ricompattamento intorno ai "valori" imposti dal centralismo consumistico tramite uno "splendore dei supplizi" che stigmatizzi con la violenza legale di la violenza in pubblico, quindi potenzialmente iconoclasta, esercitata sui beni di consumo e rafforzi nei consociati il senso di appartenenza (non tanto in quanto *cives* della comunità politica, bensì) come fruitori e proprietari di beni di consumo e che da tali beni traggono il proprio status e l'orizzonte di gratificazione. Di questa più o meno consapevole tendenza di recrudescenza retribuzionistica, inevitabilmente sminuente la persona in favore della cosa-merce, il delitto in discorso non può non assumere quindi valenza paradigmatica per l'elevata carica afflittiva e simbolica.

Non trascurare l'impatto di tali perverse dinamiche tra tessuto socio-culturale, apparato economico e sistema normativo è verosimilmente la lezione promanante dalla riflessione pasoliniana che il penalista è chiamato a cogliere se vuole operare attivamente in difesa del volto costituzionale del sistema sanzionatorio anche per il tramite prospettive realistiche di riforma penale.

---